

## **Massima numero 13 del 05 giugno 2019**

**Segnalazione ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 - Procedimento sanzionatorio.**

**Riferimenti normativi:** art. 54 bis, commi 1 e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

**Parole chiave:** whistleblower – presupposti potere sanzionatorio – fumus comportamenti discriminatori e ritorsivi – attività collaborativa con l'Autorità Giudiziaria – assenza della denuncia - esclusione potere sanzionatorio– art. 54 bis d.lgs. 165/2001.

L'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorità ai sensi dell'art. 54 bis, co. 6 del d.lgs. 165/2001 presuppone la presentazione da parte del whistleblower di una denuncia, oltre che il fumus di comportamenti discriminatori e ritorsivi.

L'attività di collaborazione da parte del whistleblower con l'Autorità giudiziaria contabile non configura denuncia di condotta illecita.

L'assenza della qualifica di whistleblower esclude l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'ANAC.